



repubblica italiana

in nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI BARI

III^ SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico dott.ssa Cristina Fasano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 775

TRA

Parte_1

, in persona del

Parte_2

[...]

, rappresentato e difeso dall' avv. Andrea

Trono in virtù di mandato in calce all'atto di citazione ;

-opponente-

CONTRO

Controparte_1

e

Controparte_2 , in proprio

-opposti-

NONCHE'

Controparte_3

rappresentato e difeso dai prof.avv.

Controparte_1

e

Controparte_2

-opposto-

NONCHE'

CP_4

unipersonale, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Lorenzo Durano e Giuseppe Durano

-opposta-

Conclusioni: come da verbale di udienza del 7.05.2026

FATTO e DIRITTO

1. Con atto di citazione regolarmente notificato il *Parte_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3583/23 con il quale gli era stato ingiunto (in solido con l' *CP_4* unipersonale) il pagamento, in favore di *Controparte_2* , *Controparte_1* e *Controparte_3* dell'importo di € 39.514,29 , oltre interessi e spese.

1.1. Il Comune ha esposto che:

-i predetti *Controparte_2* , *Controparte_1* e *Controparte_3* vevano agito ai sensi dell'art. 633 ss. cpc sul presupposto del mancato pagamento, da parte dell'ente, del compenso di € 39.514,29 loro dovuto quali arbitri del proc. n. 3/2021 RGA promosso da *CP_4* contro il *Parte_1* ;

-gli arbitri avevano, in realtà, reso una prestazione che esulava dalle proprie prerogative in quanto incidente su poteri autoritativi della PA e correlati ad interessi legittimi con evidente difetto di giurisdizione da parte loro e conseguente verosimile accoglimento dell'impugnazione del lodo proposta dinanzi alla Corte d'Appello la quale aveva , addirittura con decreto reso *inaudita altera parte*, sospeso l'efficacia degli atti oggetto di gravame;

-gli arbitri avrebbero dovuto , anche di ufficio, rilevare il proprio difetto di giurisdizione e, invece, avevano reso la propria prestazione maturando il diritto al compenso;

-gli arbitri erano, quindi, incorsi in una fattispecie di colpa grave così integrando l'ipotesi di responsabilità sussumibile sotto il disposto dell'art. 813 cpc con conseguente elisione ovvero riduzione del compenso loro dovuto.

1.2. Sulla base di tali premesse il *Parte_1* ha chiesto che, previa sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente dinanzi alla Corte d'Appello, il giudice procedesse alla revoca del DI.

2. Si sono costituiti *Controparte_1* , *Controparte_2* e *Controparte_3* chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.

3. Si è costituita , infine, la *Controparte_5* eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nonché opponendosi all'avversa richiesta di condanna alle spese a suo carico.

4. Rigettate le istanze di sospensione ex art. 295 cpc e di concessione della provvisoria esecuzione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.

///

5. Preliminarmente occorre affermare la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' *Controparte_5* .

Invero quest'ultima ha evidenziato come l'opposizione dovesse essere rivolta esclusivamente nei confronti di chi aveva ottenuto il decreto ingiuntivo.

Ebbene, la posizione dell' *Controparte_5* è pienamente condivisibile là dove la legittimazione passiva esprime l' idoneità astratta di un soggetto ad essere destinatario della pronuncia giudiziale e l'interesse, pertanto, dello stesso a resistere all'avversa domanda.

Nel caso di specie è pacifico che il *Parte_1* ha adito l'autorità giudiziaria per ottenere la caducazione del provvedimento monitorio e della condanna ad esso sottesa.

Nessuna richiesta è stata rivolta nei confronti dell' *CP_4* unipersonale coinvolta, per ammissione dello stesso opponente , per il solo fatto di essere stata condannata al pagamento (peraltro già effettuato dalla società).

6. Passando ad esaminare il merito dell'opposizione si osserva quanto segue.

7. Il *Pt_1* lamenta che il compenso richiesto dagli arbitri, e portato a presupposto del ricorso per decreto ingiuntivo, non sarebbe dovuto poiché i lodi (non definitivo e definitivo) sarebbero stati oggetto di impugnazione ed, inoltre, i predetti sarebbero incorsi in responsabilità.

Nello specifico si duole che gli arbitri avrebbero omissso di rilevare il proprio difetto di giurisdizione tanto da spingere l'ente a proporre gravame inoltre la responsabilità in cui gli stessi sarebbero incorsi eliderebbe o, quantomeno, comporterebbe una riduzione del loro compenso in virtù del disposto dell'art. 813 bis cpc.

8. Ebbene , ad avviso della scrivente il motivo di opposizione non è fondato.

Va premesso che, per giurisprudenza pacifica, ove gli arbitri abbiano reso la loro prestazione, hanno diritto al compenso anche se il lodo dovesse essere dichiarato nullo a seguito di impugnazione (cfr. Cass. civ. 23483/25; conforme Cass. 21058/19).

Ciò implica che la circostanza che penda giudizio dinanzi alla Corte d'Appello vertente sul difetto di giurisdizione degli arbitri (elementi posti a base dell'opposizione) è del tutto influente sul diritto al compenso.

Così come è irrilevante la paventata responsabilità degli arbitri nell'omettere il rilievo del difetto di giurisdizione con conseguente applicazione dell'art. 813 ter cpc ed elisione e/o riduzione del compenso ivi prevista.

Sotto quest'ultimo profilo preme ricordare che, al di là di alcune specifiche ipotesi, gli arbitri rispondono solo per dolo o colpa grave nel qual caso *“se è stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilità può*

essere proposta soltanto dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza. passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta" (art. 813 ter, 4°co., cpc).

Ebbene , nel caso di specie è pacifico che il giudizio di impugnazione è ancora pendente sicchè difetta a monte il presupposto (l'accoglimento dell'impugnazione) per mettere in discussione il diritto al compenso per dolo e/o colpa grave.

9. Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni l'opposizione va, pertanto, rigettata.

10. Quanto alle spese processuali esse vanno poste a carico dell'opponente soccombente.

Esse vengono liquidate ex DM 55/14 ,così come successivamente aggiornato, secondo lo scaglione delle cause di valore da e 26.000,01 ad € 52.00,00 nei valori minimi per tutte le fasi processuali in ragione della bassa complessità e dell'attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari – III^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. RG 775/2024, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 3583/23 che diviene esecutivo;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di *Controparte_5* ;
- condanna il *Parte_1* al pagamento delle spese di lite in favore di *Controparte_2* , *Controparte_1* e *Controparte_3* solido che liquida in € 3809,00 per compensi, oltre rfs del 15% ed accessori di legge se dovuti;
- condanna il *Parte_1* al pagamento delle spese di lite in favore di *CP_4* unipersonale che liquida in € 3809,00 per compensi, oltre rfs del 15% ed accessori di legge se dovuti.

Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.

Così deciso in Bari, in data 19.05.2026

Il Giudice

dott.ssa Cristina Fasano